

N. TAR	011 - 2016
N. PROTOCOLLO	18878-RU del 12.2.2016
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal Reg.to di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, alle importazioni degli stessi prodotti provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali Paesi.

Richiamasi l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 37 del 12 febbraio 2016, che pubblica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/185 della Commissione dell'11 febbraio 2016, concernente l'oggetto.

Al riguardo, si fa presente che, **a decorrere dal 13/2/2016** :

1. il dazio antidumping definitivo (53,4%), istituito dal Reg.to (CE) n. 1238/2013 sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito a norma dell'articolo V del GATT, è esteso alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati ai codici TARIC 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33, ad eccezione di quelli fabbricati dalle società elencate nel prospetto di cui all'art.1, par.1, del Reg.to (UE) n. 2016/185.
2. L'applicazione dell'esenzione concessa alle predette società è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, emessa dal produttore o dallo speditore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal suo nome e dalla sua funzione.
3. Nel caso delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: *«Il sottoscritto certifica che le celle fotovoltaiche in silicio cristallino (volume) vendute all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»*.
4. Nel caso dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue:  
*«Il sottoscritto certifica che i moduli fotovoltaici in silicio cristallino (volume) venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati*  
*i) da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato);*  
*oppure*  
*ii) da una parte terza in subappalto per (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato)*  
*(barrare, a seconda del caso, una delle due opzioni precedenti)*  
*con le celle fotovoltaiche in silicio cristallino prodotte da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC [da aggiungere se il paese interessato è soggetto alle misure iniziali o alle misure antielusione in vigore]) in (paese interessato).*  
*Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»*
5. Qualora tale fattura non sia presentata e/o nella summenzionata dichiarazione non vengano forniti uno o entrambi i codici addizionali TARIC, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» (53,4%) e nella dichiarazione doganale si richiede la dichiarazione del codice addizionale TARIC B999.

6. Il predetto dazio antidumping esteso dovrà essere riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto in questione provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, a prescindere dall'origine dichiarata, registrate a norma dell'art.2 del Reg.to (UE) n.2015/833 e degli articoli 13, par. 3, e 14, par.5 del Reg.to (CE) n. 1225/2009 (v.nota prot.n.63414 RU del 29.5.2015 – Tar 32).

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Reg.to (UE) n.2016/185, allegato alla presente comunicazione.

Pregasi informare gli uffici interessati.

Per il dirigente ad interim  
Dr.ssa Cinzia Bricca  
Il funzionario delegato\*  
F.to Dott.ssa Paola Paliano  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93)

\*Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 e in virtù dell'atto n.468/RI dell'11/1/2016